

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 22/05/2008, n. 13242

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN	Roberto	-
Presidente	-	
Dott. FILADORO	Camillo	-
Consigliere	-	
Dott. TALEVI	Alberto	- rel.
Consigliere	-	
Dott. SPIRITO	Angelo	-
Consigliere	-	
Dott. BISOGNI	Giacinto	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASERTA, in persona del sindaco pro tempore
Dr. F.

L., elettivamente domiciliato a ROMA, VIA VELLETRI 35
presso lo
studio dell'avvocato MARSILIO CASALE, difeso dall'avvocato
CATERINO

ALFONSO con studio in 81100 - CASERTA, Via Cesare Battisti n. 57,
giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

F.G.;

intimato -

avverso la sentenza n. 943/05 del Giudice di pace di CASERTA, prima sezione civile, emessa e depositata il 07/02/05, R.G. 7049/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/04/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;

udito l'Avvocato Alfonso CATERINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per

il primo motivo, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.6.2004 il Comune di Caserta ha proposto opposizione al Decreto n. 1126/04, pronunciato da questo Ufficio il 20.4.04, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento a favore di F.V. della somma di Euro 925,90 oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio. Il creditore aveva dedotto a sostegno della sua pretesa di aver notificato n. 778 certificati elettorali relativi alla consultazione elettorale del (OMISSIS), esibendo idonea documentazione rilasciata dall'opponente, e di aver percepito solo Euro 280,00 a fronte del maggior importo di sua spettanza, determinato sulla base del corrispettivo previsto dalla L. n. 202 del 1991, art. 4. A

sostegno dell'opposizione l'Amministrazione ha dedotto, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia di questo Giudice, in favore del Tribunale di S. Maria C.V., quale Giudice del Lavoro, l'intervenuta prescrizione del credito, l'infondatezza del credito azionato con il procedimento monitorio ed infine la quantificazione dello stesso.

Si costituiva l'opposto, contestando punto per punto le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione...".

Con sentenza decisa e depositata il 7.2.2005 il Giudice di Pace di Caserta decideva come segue:

"... definitivamente pronunciando secondo equità sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1126/04 proposta dal Comune di Caserta contro F.G., così provvede, - revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna il Comune di Caserta al pagamento in favore di F. G. della somma di Euro 925,90, oltre agli interessi dalla domanda, nonché delle spese di giudizio che, in mancanza di nota, liquida complessivamente in Euro 450,00, di cui Euro 20,00 per esborsi, Euro 230,00 per diritti e Euro 200,00 per onorario, oltre rimborso 12,5% spese generali, c.p.a. ed i.v.a.".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Caserta.

F.G. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto precisato che nella fattispecie, trattandosi di questione successiva al 30 giugno 1998, la giurisdizione è del Giudice Ordinario (v. tra le altre Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24625 del 27/11/2007).

Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. con riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost." assumendo tra l'altro che il Giudice di Pace, quando ha affermato che la L. 28 maggio 2004, n. 140, art. 7 - quinquies (v. il comma 1: "La L. 12 luglio 1991, n. 202, art. 4, comma 1 in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso

che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorale") priva la fattispecie solo del riferimento alla misura del corrispettivo, ma non incide sul diritto a percepirlo, ha in realtà semplicemente disatteso l'applicazione della norma stessa, violando i principi informatori della materia.

Ritiene il collegio: - che in effetti la norma in questione vada interpretata nel senso che nelle fattispecie come quella in questione non spetta alcun compenso e che si sia di fronte ad un principio informatore della materia; - che l'accoglimento di detta doglianza comporti l'assorbimento di tutte le altre; - che la sentenza impugnata vada cassata; - e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa vada decisa nel merito, rigettando la domanda attorea.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa dell'intero giudizio (anche del primo grado).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza; decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese di causa dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008